

On.le Tribunale Amministrativo Regionale Lazio

- ROMA -

RICORSO

proposto dalla **Sig.ra La Serra Maria Cristina**, nata a Vibo Valentia il 02.10.1990, C.F. LSR MCR 90R 42F 537K, residente in Montessoro Calabro (VV) alla Località Scaravola snc, rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Pagliaro del Foro di Vibo Valentia – C.F. PGL NTN 75C 06F 537D –, ed elettivamente domiciliata in Roma, Via Cola di Rienzo n. 212, presso e nello studio dell'avv. Francesco Brasca in forza di procura in calce al presente atto – **si dichiara, ex art. 136, co. I, del C.P.A, che si intende ricevere le comunicazioni relative al processo in questione al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: antonio.pagliaro@avvocativibo.legalmail.it ed al seguente numero di fax: 0963/94149** –,

contro

Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del Ministro e legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso *ope legis* dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12 è altresì domiciliato;

Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso *ope legis* dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12 è altresì domiciliato;

e nei confronti di

Apa Ester Maria, [REDACTED]
[REDACTED]

per l'annullamento,

previa sospensione dell'efficacia: a) del Decreto U.S.R. Lazio – Direzione Generale – Ufficio IV - prot. n. 1487 del 07.08.2024, di approvazione delle graduatorie di merito dei vincitori della procedura concorsuale indetta con Decreto Dipartimentale MIM 2575 del 6 dicembre 2023 per la classe di concorso A021 – GEOGRAFIA per le Regioni Calabria, Lazio, Molise, Puglia, Sardegna Umbria, NELLA PARTE E PER QUANTO DI INTERESSE per la ricorrente, ovvero nella parte in cui non include, e dunque esclude, il nominativo di Ella quale unica vincitrice, per l'unico posto previsto dal Bando, della procedura concorsuale de qua per la Regione Calabria (cfr. doc. 1); b) di ogni altro atto presupposto, connesso, collegato e consequenziale, ove occorrente e per quanto di interesse per la ricorrente; c) della Nota U.S.R. Lazio – Direzione Generale – Ufficio IV - prot. n. 74887 del 08.10.2024 di rigetto/diniego di accesso agli atti amministrativi (cfr. doc. 2),

nonché per l'accertamento

del diritto della ricorrente all'accesso con emanazione dell'ordine di esibizione dei documenti richiesti.

Fatto

La ricorrente ha partecipato al concorso per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado (ai sensi dell'articolo 3, comma 7, del Decreto ministeriale 26 ottobre 2023, n. 205), per la classe di concorso A02I – GEOGRAFIA, indetto con D.D. Ministero dell'Istruzione e del Merito n. 2575/2023 (cfr. doc. 3), protocollando in via informatica – in data 01.01.2024 – la relativa domanda di partecipazione (cfr. doc. 4), nella quale ha scelto di concorrere per la Regione Calabria, per l'unico posto messo a concorso per tale Regione.

L'anzidetto Bando di concorso (D.D. Ministero dell'Istruzione e del Merito n. 2575/2023), all'Allegato 2, disponeva che l'USR responsabile della procedura concorsuale per la classe di concorso A02I – GEOGRAFIA per le Regioni Calabria, Lazio, Molise, Puglia, Sardegna e Umbria, fosse l'USR per il Lazio (cfr. doc. 3); e inoltre, all'art. 5, prevedeva che il concorso si articolava nella prova scritta di cui all'articolo 6, nella prova orale di cui all'articolo 7 e nella successiva valutazione dei titoli (cfr. doc. 3).

Così, in applicazione/ossequio delle/alle previsioni banditizie *de quibus*, dapprima, in data 15.03.2024, veniva espletata la prevista prova scritta per la classe di concorso A02I – GEOGRAFIA, cui partecipava regolarmente la ricorrente per la Regione Calabria, conseguendo all'esito della stessa il punteggio di 96 punti (cfr. doc. 5).

Successivamente, in data 7-8 Maggio 2024, si teneva la prescritta prova orale per la medesima anzidetta classe di concorso, cui la ri-

corrente prendeva regolarmente parte per la predetta Regione di interesse, conseguendo il punteggio di 84 punti (cfr. doc. 6).

Infine, la competente Commissione svolgeva la prevista valutazione dei titoli dichiarati dai concorrenti, nell'ambito della quale la ricorrente conseguiva il punteggio di 27,75 punti (cfr. doc. 7).

Senonché, in data 07.08.2024, con Decreto U.S.R. Lazio – Direzione Generale – Ufficio IV - prot. n. 1487 di pari data (cfr. doc. 1), venivano approvate le graduatorie di merito dei vincitori della procedura concorsuale *de qua* per la classe di concorso A021 – GEOGRAFIA per le Regioni Calabria, Lazio, Molise, Puglia, Sardegna e Umbria e, in particolare, per quanto di interesse, veniva approvata la pertinente graduatoria per la Regione Calabria con il nominativo del solo candidato vincitore (tale Sig.ra Apa Ester Maria), per l'unico posto messo a concorso per tale Regione, con il seguente punteggio totale, e segnatamente: punteggio totale: 205,75; titoli di riserva: SI; titoli di preferenza: SI (cfr. Allegato 1 del doc. 1).

A fronte della constatata declaratoria di unica vincitrice per la Regione Calabria di una concorrente avente un punteggio totale (205,75 punti) inferiore – sebbene in possesso di titolo di riserva e di titolo di preferenza – rispetto a quello complessivo riportato da Ella (pari a 207,75 punti), la ricorrente, in data 08.08.2024, inoltrava pertinente istanza di accesso agli atti all'Amministrazione Scolastica competente, al fine di ottenere i seguenti documenti: - Elaborati e valutazioni del candidato risultato vincitore, come da graduatoria approvata con Decreto del Direttore Generale R001487/2024 per la Regione Cala-

bria sopra citato, compresi eventuali verbali di valutazione della Commissione, nonché la documentazione attestante i titoli di riserva e i titoli di preferenza dichiarati e presentati dal candidato vincitore; - Eventuale graduatoria finale con i relativi punteggi del candidato vincitore e dei candidati non vincitori se a disposizione dell'amministrazione; - Ogni altro documento utile a valutare la posizione del vincitore e a tutelare la posizione giuridica soggettiva della sottoscritta in sede amministrativa e in sede giurisdizionale; e richiedendo, inoltre, espressamente di conoscere le motivazioni specifiche sottese al Decreto per cui il candidato vincitore, seppur con un punteggio inferiore ad Ella, fosse risultato primo in graduatoria (cfr. doc. 8).

Tuttavia, l'interpellata competente Amministrazione Scolastica rimaneva completamente silente sull'istanza *de qua*.

Cosicché, la ricorrente, dapprima, in data 10.09.2024, inoltrava un primo sollecito per ottenere l'ostensione dei documenti richiesti (cfr. doc. 9) e, successivamente – stante la perdurante inerzia dell'Amministrazione Scolastica, nonostante la comunicazione interlocutoria inviatale (cfr. doc. 10) – in data 30.09.2024 ed in data 07.10.2024, inoltrava un secondo ed un terzo sollecito (cfr. docc. 11 e 12) per l'evasione dell'istanza *de qua*.

Soltanto in data 08.10.2024, con Nota prot. n. 74887 di pari data (cfr. doc. 2), l'U.S.R. Lazio – Direzione Generale – Ufficio IV – riscontrava l'istanza di accesso agli atti inoltrata dalla ricorrente, rigettando la stessa sulla scorta della seguente laconica motivazione: “*In relazione all'istanza di cui all'oggetto, di cui alla procedura concorsuale di cui al Decreto Ministeriale n. 205 del 26 ottobre 2023, per la classe di*

concorso A021, per la Sua istanza di accesso agli atti, inviata alla Commissione, si specifica che: l'art. 3, comma 3, del D.D.G. 2575/2023 prevede che, in materia di riserva dei posti, si applichino le disposizioni di cui all'art. 7, comma 2, della legge n. 68/1999. Pertanto, nonostante il punteggio finale (come sommatoria tra prova scritta, prova orale e valutazione titoli) della candidata Apa Ester Maria (pari a 211.75) sia inferiore a quello degli altri aspiranti, nella graduatoria di merito la stessa risulta essere prima e pertanto unica vincitrice per la Regione Calabria, in quanto in possesso della **riserva A** di cui alla Legge 68/1999, così come dichiarato in domanda dalla candidata. Alla luce delle considerazioni già indicate, la Sua istanza di accesso agli atti è infondata.” (cfr. doc. 2).

Diritto

QUESTIONI PRELIMINARI E PREGIUDIZIALI.

I. SULLA LEGITTIMAZIONE E SULL'INTERESSE AD AGIRE DELLA RICORRENTE ALLA DATA DEL PRESENTE RICORSO.

Sul punto, finalisticamente, si rileva e si evidenzia che – per come già detto in punto di fatto – la ricorrente ha inoltrato puntuale istanza di accesso agli atti all'Amministrazione Scolastica competente, al fine di ottenere – tra l'altro – anche la NON PUBBLICATA pertinente graduatoria – con i relativi punteggi complessivi – dei concorrenti non risultati vincitori nell'ambito della procedura concorsuale de qua per la Regione Calabria; e tanto al precipuo fine

di conoscere i nominativi ed i punteggi complessivi di tali concorrenti, in modo da poter dimostrare concretamente la ricorrenza/sussistenza in capo ad Ella della legittimazione e dell'interesse ad agire.

Epperò, come detto, l'Amministrazione Scolastica competente non ha ostentato alcun pertinente documento richiesto, rigettando l'istanza inoltrata dalla ricorrente.

Di guisa che, allo stato, a fronte di tale mancata ostensione documentale ed in ragione del maggiore punteggio complessivo (207,75) riportato dalla ricorrente rispetto a quello (205,75) conseguito dall'unica concorrente risultata vincitrice (tale Sig.ra Apa Ester Maria), Ella ha – oggi – all'evidenza piena legittimazione ed interesse ad agire con ed attraverso il presente ricorso giurisdizionale, concernente la spettanza del “bene della vita” costituito dall'unico posto di vincitore per la Regione Calabria del concorso in questione.

NEL MERITO:

I provvedimenti impugnati sono illegittimi e vanno, pertanto, annullati per il seguente **MOTIVO:**

- I. VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 7, COMMA 2, DELLA L. N. 68/1999.**
VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 3, COMMA 3, DEL D.D. MIM N. 2575/2023 DEL 06.12.2023. ECCESSO DI PO-

TERE PER ARBITRARIETA'. INGIUSTIZIA MANIFESTA.

In proposito, si rileva che a mente dell'art. 3, comma 3, del Bando di concorso (D.D. MIM n. 2575/2023 del 06.12.2023) vi è che: *“In materia di riserva di posti si applicano le disposizioni di cui all'articolo 7, comma 2, della legge 12 marzo 1999, n. 68, recante “Norme per il diritto al lavoro dei disabili”, nei limiti della complessiva quota d'obbligo prevista dall'articolo 3, comma 1, della medesima legge, nonché agli articoli 1014, comma 1, e 678, comma 9, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (codice dell'ordinamento militare), e l'articolo 1, comma 9-bis del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2023, n. 74.”.*

Dal canto suo, il richiamato art. 7, comma 2, della L. n. 68/1999 dispone che: *“I datori di lavoro pubblici effettuano le assunzioni in conformità a quanto previsto dall'[articolo 36, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29](#), come modificato dall'[articolo 22, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80](#), salva l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 11 della presente legge. Per le assunzioni di cui all'articolo 36, comma 1, lettera a), del predetto [decreto legislativo n. 29 del 1993](#), e successive modificazioni, i lavoratori disabili iscritti nell'elenco di cui all'articolo 8, comma 2, della presente legge hanno diritto alla riserva dei posti nei limiti della complessiva quota d'obbligo e fino al cinquanta per cento dei posti messi a concorso.”.*

Inoltre, la Legge n. 68/1999 prevede puntualmente:

- all'art. 1, comma 1, che: *“La presente legge ha come finalità la*

promozione dell'inserimento e della integrazione lavorativa delle persone disabili nel mondo del lavoro attraverso servizi di sostegno e di collocamento mirato. Essa si applica: **a)** alle persone in età lavorativa affette da minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali e ai portatori di handicap intellettuale, che comportino una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45 per cento, accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell'invalidità civile in conformità alla tabella indicativa delle percentuali di invalidità per minorazioni e malattie invalidanti approvata, ai sensi dell'[articolo 2 del decreto legislativo 23 novembre 1988, n. 509](#), dal Ministero della sanità sulla base della classificazione internazionale delle menomazioni elaborata dalla Organizzazione mondiale della sanità ((, **nonché alle persone nelle condizioni di cui all'[articolo 1, comma 1, della legge 12 giugno 1984, n. 222](#)**)); **b)** alle persone invalide del lavoro con un grado di invalidità superiore al 33 per cento, accertata dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (INAIL) in base alle disposizioni vigenti; **c)** alle persone non vedenti o sordomute, di cui alle [leggi 27 maggio 1970, n. 382](#), e successive modificazioni, e 26 maggio 1970, n. 381, e successive modificazioni; **d)** alle persone invalide di guerra, invalide civili di guerra e invalide per servizio con minorazioni ascritte dalla prima all'ottava categoria di cui alle tabelle annesse al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con [decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915](#), e successive modificazioni.”;

- all'art. 3, comma 1, che: “I datori di lavoro pubblici e privati sono

tenuti ad avere alle loro dipendenze lavoratori appartenenti alle categorie di cui all'articolo 1 nella seguente misura: **a)** sette per cento dei lavoratori occupati, se occupano più di 50 dipendenti; **b)** due lavoratori, se occupano da 36 a 50 dipendenti; **c)** un lavoratore, se occupano da 15 a 35 dipendenti.”;

- all'art. 8, comma 2, che: “Presso gli uffici competenti è istituito un elenco, con unica graduatoria, dei disabili che risultano disoccupati; l'elenco e la graduatoria sono pubblici e vengono formati applicando i criteri di cui al comma 4. Dagli elementi che concorrono alla formazione della graduatoria sono escluse le prestazioni a carattere risarcitorio percepite in conseguenza della perdita della capacità lavorativa.”.

Ora, per come è dato linearmente evincere dalla previsione normativa di cui al predetto art. 7, comma 2, risulta chiaramente che i disabili iscritti nel pertinente elenco, a prescindere dalla tipologia di riserva di cui sono in possesso [ovvero: a); b); c); d), di cui all'art. 1, comma 1, della Legge de qua, a seconda della tipologia di disabilità di cui sono portatori] hanno diritto alla riserva dei posti nei limiti della complessiva quota d'obbligo **E FINO AL CINQUANTA PER CENTO DEI POSTI MESSI A CONCORSO.**

In particolare, per effetto della puntuale previsione finale della norma de qua, laddove – nel dettaglio – viene specificato: “... e fino al cinquanta per cento dei posti

messi a concorso.”, risulta chiaramente che nel caso in cui vi sia un solo posto messo a concorso, NON SCATTERA’ ALCUNA RISERVA DI POSTI IN FAVORE DEI DISABILI; ATTESO CHE IL 50% DI UN POSTO SOLTANTO E’ UGUALE A 0 (ZERO) POSTI!

Con il diretto corollario che tale UNICO posto messo a concorso dovrà essere assegnato “ordinariamente” al concorrente che abbia riportato il punteggio complessivo più alto nell’ambito della procedura concorsuale.

Epperò, contrariamente a tanto – in palese violazione dell’anzidetta previsione normativa dell’art. 7, comma 2, della L. n. 68/1999 – l’Amministrazione Scolastica ha illegittimamente attribuito L’UNICO POSTO MESSO A CONCORSO PER LA REGIONE CALABRIA PER LA CLASSE DI CONCORSO A021 - GEOGRAFIA sulla scorta dell’applicazione della “quota di riserva” di cui alla L. n. 68/1999, anziché in base “all’ordinario” criterio meritocratico del punteggio complessivo più alto riportato nell’ambito della procedura concorsuale.

Ed invero, premesso che – diversamente da quanto erroneamente riportato nel corpo della Nota USR Lazio Direzione Generale Ufficio IV prot. n. 74887 del 08.10.2024 (cfr. doc. 2) – per come direttamente risultante dall’Allegato I del Decreto USR Lazio Direzione Generale Ufficio IV prot. n. 1487 del 07.08.2024 di approvazione della graduatoria di

merito dei vincitori della procedura concorsuale indetta con D.D. MIM n. 2575/2023 del 06.12.2023 per la classe di concorso A021 – Geografia per le Regioni Calabria, Lazio, Molise, Puglia, Sardegna e Umbria (cfr. Allegato I del doc. I), la controinteressata Sig.ra Apa Ester Maria ha riportato il punteggio complessivo di 205,75 punti e non quello di 211,75 punti; SI RILEVA E SI EVIDENZIA CHE L'UNICO POSTO MESSO A CONCORSO PER LA REGIONE CALABRIA PER LA CLASSE DI CONCORSO A021 – GEOGRAFIA E' STATO ASSEGNATO AD ELLA (CONTROINTERESSATA) IN QUANTO IN POSSESSO DELLA RISERVA A) DI CUI ALLA L. N. 68/1999, NONOSTANTE L'ODIERNA RICORRENTE AVESSSE (ED ABBIA) CONSEGUITO UN PUNTEGGIO COMPLESSIVO MAGGIORE (207,75 PUNTI) RISPETTO A QUELLO RIPORTATO DA COSTEI (205,75 PUNTI) NELL'AMBITO DELLA PROCEDURA CONCORSUALE IN QUESTIONE.

Conseguentemente, alla luce ed in ragione di tanto:

- I) per un verso, palesemente illegittimo risulta essere (ed è) il Decreto U.S.R. Lazio – Direzione Generale – Ufficio IV - prot. n. 1487 del 07.08.2024, di approvazione delle graduatorie di merito dei vincitori della procedura concorsuale indetta con Decreto Dipartimentale MIM 2575 del 6 dicembre 2023 per la**

classe di concorso **A021 – GEOGRAFIA** per le Regioni Calabria, Lazio, Molise, Puglia, Sardegna Umbria, **NELLA PARTE E PER QUANTO DI INTERESSE** per la ricorrente, ovvero nella parte in cui non include, e dunque esclude, il nominativo di Ella quale unica vincitrice, per l'unico posto previsto dal Bando, della procedura concorsuale *de qua* per la Regione Calabria;

- 2) e per altro verso, platealmente illegittimo risulta essere (ed è) il rigetto/diniego di accesso agli atti amministrativi palesato con la Nota U.S.R. Lazio – Direzione Generale – Ufficio IV - prot. n. 74887 del 08.10.2024, avendo la ricorrente – all'evidenza – pieno diritto ad ottenere l'ostensione dei documenti richiesti.

Istanza Cautelare

Sussistono nella specie i presupposti richiesti dall'art. 55, comma I, del C.P.A. per l'emanazione di misure cautelari.

Quanto al *fumus boni iuris* si rinvia ai motivi di ricorso.

In merito al *periculum in mora*, si rileva che grave ed irreparabile è il pregiudizio che subisce la ricorrente durante il tempo necessario a giungere alla decisione sul ricorso.

In proposito, infatti, significativamente, si rileva e si evidenzia che la ricorrente, nonostante sia anche regolarmente inserita nelle Graduatorie Provinciali delle Supplenze (GPS) - vevoli per il biennio

2024/2026 – per le classi di concorso A021, A045, A046 e A047 (cfr. doc. 13), ALLO STATO, NON E' STATA DESTINATARIA DI ALCUNA SUPPLENZA PER IL CORRENTE A.S. 2024/2025 e, pertanto, oggi, risulta essere totalmente disoccupata e priva di fonte di reddito/sostentamento.

Dunque, *rebus sic stantibus*, la mancata sottoscrizione del contratto a tempo indeterminato collegato alla declaratoria di vincitrice dell'unico posto messo a concorso nell'ambito della procedura concorsuale di riferimento, pregiudica all'evidenza – direttamente ed immediatamente – la stessa esistenza libera e dignitosa della ricorrente.

Inoltre, la mancata soluzione immediata della presente vertenza lederebbe, certamente, gli interessi professionali della ricorrente sotto il profilo del mancato esercizio attivo delle funzioni di docente A TEMPO INDETERMINATO e del collegabile e speculare mancato accrescimento professionale, entrambi pregiudizi non ristorabili *ex post* per equivalente.

Si insiste, pertanto, nella richiesta di sospensione degli atti impugnati e/o per la concessione di idonea misura cautelare.

IN VIA ISTRUTTORIA:

- **Si depositano**, allegandoli al proprio fascicolo, tutti gli atti e/o documenti come da separato indice fogliare;
- **Si chiede**, inoltre, che venga disposta **l'acquisizione d'ufficio** della “non pubblicata” pertinente graduatoria – con i relativi punteggi complessivi – dei concorrenti non risultati vincitori nell'ambito della

procedura concorsuale di riferimento per la Regione Calabria per la classe di concorso A021 - Geografia.

P.Q.M.

Voglia l'On.le T.A.R. adito, in accoglimento del presente ricorso:

In sede cautelare, sospendere l'esecuzione dei provvedimenti impugnati e/o concedere la misura cautelare ritenuta più idonea alla tutela degli interessi della ricorrente;

Nel merito:

- 1) annullare i provvedimenti impugnati;
- 2) dichiarare il diritto della ricorrente ad accedere ai documenti richiesti, con conseguente emanazione dell'ordine di esibizione degli stessi.

Con vittoria di spese e competenze del giudizio, da distrarsi – ex art. 93 c.p.c. – in favore del sottoscritto difensore antistatario.

Con ogni più ampia riserva e salvezza.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13, comma 6-bis, del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, il sottoscritto difensore dichiara che il contributo unificato dovuto è pari ad €. 325,00, in quanto trattasi di procedimento in materia di pubblico impiego/concorsi pubblici.

Vibo Valentia - Roma, 24.10.2024

avv. Antonio Pagliaro